

Codice A1610A

D.D. 8 maggio 2018, n. 164

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. FABBRICA CURONE (AL) - Richiedente: Societa' "e-distribuzione" S.p.a. - Infrastrutture e Reti Italia - P.L.A. Intervento: Manutenzione straordinaria di linee elettriche aeree MT a 15000V nelle loc. Morigliassi/Ponti del Mulino e La Gioia/Monte Gropa. Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato

Il Funzionario estensore Mauro Martina

Data

Protocollo

Classificazione 11.100.140/2018A/A16000

Rif. prot. n. 5734/A1610A del 26.02.2018
5879/A1610A del 27.02.2018

RELAZIONE

Oggetto: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Parte terza
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: FABBRICA CURONE (AL)
Intervento: Manutenzione straordinaria di linee elettriche aeree MT a 15000 V
nelle località Morigliassi/Ponte del Mulino e La Gioia/Monte Gropa nel Comune di
Fabbrica Curone (AL).
Istanza: Società “e-distribuzione” S.p.a. - Infrastrutture e Reti Italia - P.L.A.

Esaminata l'istanza di autorizzazione in oggetto, qui pervenuta dalla S.T.AR.IN.
S.r.l. per conto della Società richiedente “e-distribuzione” S.p.a. in data 26 febbraio 2018,
con nota prot. n. 2018/0024-a del 22 febbraio 2018, inerente una zona sottoposta a vincolo
di tutela paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale con relazione paesaggistica allegata
all'istanza, e completata nel consueto numero di copie in data 27 febbraio 2018,

considerato che l'intervento in oggetto consiste nella ricostruzione totale
dell'elettrodotto esistente, costituito da linea aerea in conduttori nudi, con una nuova linea in
cavo interrato su strada pubblica (per una lunghezza di 6,740 km) e linee in cavo aereo
isolato su proprietà private (per una lunghezza di 2,060 km), prevedendo la seguente
articolazione:

- primo tronco (tratto A-B), dalla località Ponte del Mulino fino alla frazione Morigliassi:
sostituzione della linea aerea in conduttori nudi con una nuova linea in cavo aereo
isolato, sullo stesso tracciato;
- secondo tronco (tratti B-C-D-E-F) dalla frazione Morigliassi alla località La Gioia:
sostituzione dell'attuale linea aerea in conduttori nudi con una nuova linea in cavo
interrato posata, con differente tracciato, lungo la strada provinciale;

Classificazione 11.100.72/2018A/A16000

- terzo tronco (tratto E-F) dalla località La Gioia fino alla cima del Monte Gropa: sostituzione dell'attuale linea aerea in conduttori nudi con una nuova linea in cavo aereo isolato, sullo stesso tracciato;

visto che i tratti di linea in cavo aereo isolato (primo e terzo tronco) saranno posati su nuovi sostegni poligonali in lamiera saldata zincata installati nella stessa posizione degli esistenti, con altezze analoghe, e che la fascia di rispetto dell'elettrodotto sarà ridotta dagli attuali 6 metri per parte dall'asse delle linee esistenti, a metri 2 per parte dall'asse delle linee in cavo aereo isolato in progetto,

verificato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

appurato tuttavia che il Comune di Fabbrica Curone (AL) non risulta, al momento, essere idoneo all'esercizio della delega poiché non dispone di una Commissione locale per il paesaggio,

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 avente per oggetto: "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei Comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure*", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento (territorio attraversato e concluso a sud da una serie di rilievi appenninici con panoramiche viste che spaziano dall'arco alpino al mar Ligure) e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B030 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), d) e g) del d.lgs 42/2004,

Classificazione 11.100.72/2018A/A16000

considerato che i nuovi sostegni metallici saranno posati a distanza dall'alveo del corso d'acqua e nella stessa posizione di quelli esistenti, che vengono sostituiti, escludendo sia le interferenze con il reticolo idrografico sia l'abbattimento di alberi,

constatato che i blocchi di fondazione dei nuovi sostegni saranno interrati al di sotto del piano di campagna per una profondità pari a 40 cm. e che la prevista riduzione della fascia di rispetto dell'elettrodotto consente lo sviluppo della vegetazione arborea anche nelle vicinanze dei conduttori, permettendo quindi di rendere meno evidenti i varchi esistenti all'interno delle aree boscate,

considerato che la sostituzione del tratto di circa 3,855 km dell'esistente linea aerea (secondo tronco) con una nuova linea in cavo interrato di circa 6,740 km, posata lungo la strada provinciale, permette di asportare 47 sostegni in cemento armato e metallici, con conseguente riqualificazione delle visuali fruibili dal percorso panoramico individuato dalla tav. P4 del Ppr, in coerenza con gli obiettivi di salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico sopra citato,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- contestualmente all'eliminazione dell'attuale linea aerea in conduttori nudi, si provveda alla demolizione delle fondazioni in calcestruzzo dei sostegni esistenti con asportazione dei materiali di risulta, per una profondità non inferiore a un metro, e al successivo ripristino della morfologia originaria del terreno con inerbimento e reimpianto di specie vegetali autoctone;
- l'utilizzo dei sostegni con il colore più scuro, previsto in progetto, sia limitato ai tratti di linea in cavo aereo, del primo e del terzo tronco, che effettivamente sono ubicati all'interno di formazioni boschive; nei restanti tratti, come anche nelle parti sommitali del crinale montano prive di vegetazione arborea, una tonalità naturale più chiara, così come desumibile dai foto-inserimenti, consente di mitigare la percezione visiva dei sostegni e può contribuire a ottenere una loro più congrua integrazione nel paesaggio di riferimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del decreto legislativo 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Classificazione 11.100.72/2018A/A16000

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle Norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i..



Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI E CUNEO

TORINO, 20 APR 2018

A: REGIONE PIEMONTE

SETTORE TERRITORIO E PAESAGGIO

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Prot. n. 4757

20134.10.05/356.1

AMBITO E SETTORE :	Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE :	Comune FABBRICA CURONE Prov AL Bene e oggetto dell'intervento MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE ELETTRICHE AEREE MT A 1500V indirizzo LOCALITA MORIGLIASSI/PONTE DEL MULINO E LA GIOAI/M
DATA RICHIESTA :	Data di arrivo richiesta 6/03/2018 Protocollo entrata richiesta n. 2717 del 06-03-2018
RICHIEDENTE :	REGIONE PIEMONTE Pubblico
PROCEDIMENTO :	(42) Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO :	PARERE VINCOLANTE Destinatario : E-DISTRIBUZIONE SPA Privato

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i. così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Valutata la compatibilità paesaggistica dell'intervento;

Questa **Soprintendenza**, per quanto di competenza, esprime parere **favorevole** alle opere proposte.

Date le opere di scavo previste a progetto, ancorché non ricadenti in area a specifica tutela archeologica, questa Soprintendenza ricorda altresì che rimane sempre valido quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004 all'art.90 in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture archeologiche o beni culturali in genere anche dubbi, mobili o immobili, a seguito dei quali è fatto obbligo della segnalazione entro ventiquattro ore a questo Ufficio, o al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza, provvedendo nel frattempo alla conservazione temporanea di quanto ritrovato lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.